CITTA’ DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in metallo in determinate fasce orarie, in occasione dell'evento "Capodanno 2025 a Catanzaro

L’ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000076 DEL 30/12/2024**

IL SINDACO

Premesso che nelle date dal 31/12/2024 al 01/01/2025 è prevista la manifestazione denominata "Capodanno 2025 a Catanzaro" che si terrà in Catanzaro in Piazza Prefettura;

Vista l'esigenza di tutelare la sicurezza dei cittadini che parteciperanno all'evento e il decoro urbano della zona interessata, in considerazione del notevole afflusso di persone previsto;

Considerato che l'articolo 50, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre il divieto di vendita e somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro e metallo;

Visto l'art. 50, comma 7 bis, e l'art. 54, c.1 e 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Informati il Prefetto, il Questore e il Comandante della Polizia Municipale;

Visti:
• la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
• la Legge n. 125/2001;
• la Legge 447/95;
• la Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011;
• la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014, che riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

In forza dei poteri attribuiti dall'articolo 50, commi 4 e 7-bis del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

per le motivazioni Illustrate in premessa, nell'ambito del perimetro cittadino delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese tra: Via Indipendenza e Via Nuova Bellavista compreso Corso Mazzini, via Scalfaro, Via XX Settembre, via Sensales, via Poerio, tutte con relativi vichi o traverse:

Il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, **dalle ore 20:00 del 31/12/2024 alle ore 07:00 del 1/01/2025,** fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto, di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro per gli esercizi ubicati nell'area sopra indicata, ricadente nel centro storico, nonché il divieto di portare al seguito **dalle ore 20.00 del 31/12/2024 alle ore 7.00 del 01/01/2025** recipienti e contenitori rigidi in vetro e/o metallo sempre nel descritto perimetro e materiali contundenti o pericolosi. Detti divieti e obblighi sono estesi anche ai venditori ambulanti autorizzati a sostare nella medesima area;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00

ad € 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.

DISPONE

-che ai sensi dell'art. 8 comma 3 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolar esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero del possibili destinatari, in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e Inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agil organi di informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria;

-gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi commerciali e/o rivendite;

-che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Catanzaro, invio ai mezzi di informazione, e trasmessa:

- al Prefetto di Catanzaro;
- al Questore di Catanzaro;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro;
- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Catanzaro;
- al Comando di Polizia Locale;
- all'ARPACAL;
- all'Ufficio Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione;
- al Settore Attività Economiche e SUAP;
- al Settore Cultura e Turismo;
- al Segretario Generale;
- alla Camera di Commercio;
- all'ASP di Catanzaro;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro;
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Calabria o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

il Dirigente
dott.ssa Benedetta De Vita

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da: NICOLA FIORITA
Data: 30/12/2024 18:44:38